

**ESTRATTO DAL REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI  
APPROVATO CON DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N.57/2000 e  
ss.mm.ii.**

**ART. 105**

**Categorie di titoli valutabili e punteggio attribuibile**

1. Il totale del punteggio disponibile per la valutazione dei titoli è così suddiviso in relazione alle seguenti quattro categorie:

- a)- titoli di servizio: 40% del totale;
- b)- titoli di studio 50% del totale;
- c)- titoli vari 5% del totale;
- d)- curriculum 5% del totale.

**ART. 106**

**Titoli di servizio**

1. Nell'ambito del periodo massimo di tempo sotto indicato è valutabile il servizio prestato in posizione di ruolo o non di ruolo, alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche indicate dal 2° comma dell'art. 1 del Decreto Legislativo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni, in profili professionali inquadrati nella categoria uguale o nelle due immediatamente inferiori a quelle del posto messo a concorso, nonché, ai sensi dell'art. 22 della legge 24.12.1986, n. 958, il periodo di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria nell'Arma dei Carabinieri. La valutazione dei servizi resi inizia a partire dagli ultimi fino a quelli via via espletati per il periodo di tempo considerato.

2. La valutazione del servizio sarà effettuata in ragione di 0,30 punti per ciascun anno di servizio prestato in posizione di categoria uguale o immediatamente inferiore a quella del posto messo a concorso, o nelle Forze Armate o nell'Arma dei Carabinieri, per servizio di leva, richiamo alle Armi, ferma volontaria o afferma, fino alla concorrenza del punteggio massimo attribuibile a tale titolo, arrotondando ad un anno le porzioni di tempo non inferiori a sei mesi e trascurando le frazioni di tempo inferiori.

3. Il servizio prestato nella categoria ulteriormente inferiore a quelle sopra indicate, sarà valutato con punteggio ridotto del 50%, seguendo gli stessi criteri temporali previsti al precedente comma 2.

4. Non sono suscettibili di valutazione gli anni di servizio eventualmente richiesti quale requisito di ammissibilità al concorso.

**ART.107**

**Titoli di studio**

1. Il titolo di studio, conseguito con votazione minima, e l'eventuale titolo professionale, in ogni caso richiesti per l'ammissione al concorso, non sono suscettibili di valutazione. Il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso, conseguito con votazione superiore alla minima, è valutato in proporzione al punteggio riportato, fino ad un massimo di 2/3 del punteggio di tale categoria. La valutazione del diploma di laurea viene eseguita, sempre in maniera proporzionale, tenuto conto che al titolo conseguito con la lode, viene assegnata una votazione figurativa pari a 113.

2. Sono, altresì, valutati fino ad un massimo di 1/3 del punteggio della stessa categoria, ulteriori titoli di studio e/o professionali di livello pari o superiore a quelli richiesti per l'ammissione al concorso, privilegiando nella valutazione quelli strettamente attinenti alla professionalità del posto messo a concorso. Non è valutabile il titolo di studio superiore qualora lo stesso sia rimesso in luogo di quello richiesto per l'ammissione al concorso.

**ART. 108**

**Titoli vari**

1. In questa categoria vengono valutate le pubblicazioni ed i corsi di perfezionamento e/o aggiornamento professionale su materie attinenti al posto messo a concorso, purchè sia certificato;

per i corsi, il superamento di prova finale con diploma o attestato rilasciato da enti o istituti regolarmente riconosciuti o parificati, complessivamente fino ad un massimo di 1/3 del punteggio della categoria; i titoli di studio non inferiori a quello richiesto per l'ammissione al concorso, non attinenti specificatamente alla professionalità richiesta, ma, comunque, attestanti arricchimento culturale, non valutati nella specifica categoria, complessivamente fino ad un massimo di 1/3 del punteggio della categoria, nonché le idoneità conseguite in concorsi per esami, o per titoli ed esami presso enti pubblici, purchè di livelli pari o superiori a quello del posto messo a concorso, complessivamente fino ad un massimo di 1/3 della categoria.

#### **ART .109**

##### **Curriculum**

1. La valutazione del curriculum culturale e professionale presentato dal candidato si riferisce ad eventi che non siano apprezzabili o lo siano parzialmente nelle precedenti tra, categorie di titoli ed il punteggio è assegnato a discrezione della commissione, purchè motivato.

Nel caso di insignificanza del curriculum stesso, la commissione ne dà atto e non attribuisce alcun punteggio.